

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

L.R.04.02.2016 n.2 "Riordino del sistema delle autonomie locali"

Area Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE

N. 89/LP DEL 14.03.2017

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE DEL COMUNE DI SARDARA. ESITO DELLA PROCEDURA E PARERE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

**IL DIRIGENTE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ COMPETENTE PER LA V.A.S.,
D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE**

Premesso che:

- con Decreto dell'Amministratore Straordinario n.5 del 25/07/2016 è stato nominato Dirigente dell'Area Lavori Pubblici il Dott. Ing. Fulvio Bordignon;

Visti:

- la Legge Regionale del 12 giugno 2006, n. 9, "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali", ed in particolare l'articolo 49, modificato con Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3, che conferisce alle Province le funzioni amministrative relative alla valutazione di piani e programmi di livello comunale, sub-provinciale e provinciale;
- la Legge Regionale del 04 febbraio 2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna" e, in particolare l'art.24 "Riordino delle circoscrizioni provinciali" e l'art.25 "Circoscrizioni provinciali" comma 1, lett.a) in cui si stabilisce che le circoscrizioni territoriali delle Province della Regione Sardegna variano, con l'individuazione della circoscrizione territoriale della Provincia del Sud Sardegna;
- la Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii con particolare riferimento alla Parte II, recante "Procedure per la valutazione ambientale strategica" (VAS);
- le Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/51 del 14/12/2010;
- la Legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 45, recante "Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale";
- la Comunicazione del Comune di Sardara, acquisita al protocollo dell'Ente n. 10836 in data 11/10/2016, con la quale si richiedeva l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS del "Piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione" ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii ;

Considerato che:

- in base al combinato disposto dal D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii, dalla LR n. 9/2006 e dalla DGR n. 44/51 del 14/12/2010 l'Autorità competente cui compete l'adozione del provvedimento di assoggettabilità a VAS è rappresentata dalla Provincia territorialmente competente;
- in base all'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., i piani attuativi degli strumenti urbanistici comunali ricadono tra i piani e programmi che sono sottoposti a verifica di assoggettabilità per permettere alla autorità competente di valutare l'esistenza di possibili impatti significativi sull'ambiente;
- a seguito di riorganizzazione interna dell'Ente il Dott. Ing. Fulvio Bordignon subentra come responsabile del procedimento sostituendo nella presente procedura il precedente responsabile del procedimento Dott. Mariano Cabua;
- con nota del 19/10/2016. Ns. prot. N.1193, il Comune di Sardara in qualità di autorità procedente per la VAS ha trasmesso i seguenti elaborati:
 - Rapporto preliminare ambientale, redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii e secondo le indicazioni dell'Allegato I alla parte seconda dello stesso D.Lgs. n. 152/2006;
 - Copia in formato digitale degli elaborati tecnici e cartografici del piano attuativo in fase di elaborazione.
- il "Piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione" è un piano attuativo dello strumento urbanistico comunale (PUC) che interessa quasi la totalità della zona urbanistica A e parte della zona Urbanistica B come individuata dal piano urbanistico comunale vigente e riguarda l'area del centro urbano circoscritta dal perimetro individuato ai sensi dell'art. 52, comma 2, delle N.T.A. del Piano paesaggistico regionale (P.P.R.);
- in collaborazione con l'autorità competente sono stati individuati i seguenti soggetti competenti in materia ambientale (SCMA):
 - R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente, Servizio tutela della natura e politiche forestali
 - R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente, Servizio Valutazioni Ambientali
 - R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente, Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio
 - R.A.S. Ass.to EE.LL. Finanze e Urbanistica – Servizio Pianificazione Urbanistica e paesaggistica
 - R.A.S. Ass.to EE.LL. Finanze e Urbanistica – Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio e S.I.T.
 - R.A.S. Ass.to Enti Locali Finanze e Urbanistica – Servizio Tutela Paesaggistica per le Province di Oristano e Medio Campidano
 - A.R.P.A. Sardegna, Servizio valutazione DTS, Servizio valutazione di Cagliari
 - R.A.S. Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (ADIS)
 - R.A.S. Ass.to dei Lavori Pubblici – Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Cagliari (STOICA)
 - R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente, Corpo Forestale e di vigilanza ambientale (CFVA), Servizio ripartimentale di Cagliari
 - MI.B.A.C.T. - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano, Medio campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra
 - Soprintendenza belle arti e paesaggio per la Provincia del Medio Campidano
 - A.S.L. n. 6 di Sanluri – Dipartimento di prevenzione - Servizio ambiente e salute
 - Ente acque della Sardegna (ENAS);
- Come previsto dall'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, con nota ns. prot. n. 1412 del 15.12.2016, si è provveduto ad inviare il rapporto preliminare ai SCMA sopraelencati;
- Il piano in esame costituisce variante del piano particolareggiato del centro storico all'interno del centro di antica e prima formazione aggiornando lo stesso all'Art. 52 del PPR. Le finalità del piano particolareggiato del centro di antica e

prima formazione del Comune di Sardara, come desunte dal rapporto preliminare ambientale, possono essere riassunte nei seguenti obiettivi strategici :

- migliorare la qualità della vita del centro urbano e del centro storico in particolare, promuovendo il riutilizzo del patrimonio edilizio abbandonato, preservando l'identità culturale edificatoria tradizionale.
- recupero del patrimonio edilizio storico con interventi volti a ripristinare le situazioni modificate e non coerenti, con ricadute sia sugli aspetti di carattere tecnico-costruttivo, sia sugli aspetti di funzionamento e rapporto degli spazi privati e pubblici;
- riqualificazione degli spazi aperti pubblici: dei punti di raccolta/incontro sociale (le piazze) e degli assi di comunicazione/collegamento (la viabilità);
- riqualificazione del patrimonio pubblico di interesse storico-culturale, per una maggiore fruizione degli stessi a servizio dei cittadini, sempre col presupposto di tutela e valorizzazione del Bene;
- favorire gli interventi tesi all'uso razionale delle risorse energetiche individuando e suggerendo metodologie di azione, sempre nel rispetto, tutela e salvaguardia del Bene;
- riconoscere il tessuto urbano e gli immobili esistenti, conservando gli apporti di tutte le fasi della storia del centro di Sardara che hanno inciso sulla forma urbana della trama viaria e degli isolati;
- promuovere il restauro e il recupero degli edifici storico-tradizionali e indirizzare le integrazioni funzionali ed edilizie in coerenza con i caratteri propri del centro di Sardara;
- riqualificare, congiuntamente con il tessuto edilizio, gli spazi pubblici, l'arredo urbano, la rete viaria e i percorsi di collegamento con il territorio;
- conferire un'immagine unitaria, riconoscibile e specifica del centro storico;
- recepire istanze ed esigenze della comunità locale per rafforzare l'efficacia del corpus normativo del Piano;
- innescare un processo di riconoscimento dei valori storici dell'abitare tradizionale attraverso il racconto degli anziani alle nuove generazioni attraverso azioni dedicate nel processo partecipativo;
- sensibilizzare ed informare i tecnici operanti nel territorio relativamente all'opportunità di proporre soluzioni compositive coerenti con il tessuto edilizio storico in termini di funzionalità distributiva, tecniche costruttive e materiali ed elementi di finitura e decoro.

Preso atto che:

- sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale invitati a partecipare al procedimento:
 - RAS – Direzione Generale A.D.I.S. nota di osservazioni prot. n. 12635 del 28/12/2016 (ns. prot. n. 2411 del 28/12/2016) che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. Si riporta in estrema sintesi il parere conclusivo: *"Si rammenta che ai sensi dell'art.8, comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI "indipendentemente dall'esistenza di aree perimetrate dal PAI, in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici anche di livello attuativo e di varianti generali agli strumenti urbanistici vigenti i Comuni – tenuto conto delle prescrizioni contenute nei piani urbanistici provinciali e nel piano paesaggistico regionale relativamente a difesa del suolo, assetto idrogeologico – assumono e valutano le indicazioni di appositi studi di compatibilità idraulica e geologica e geotecnica, predisposti in osservanza degli artt.24 e 25 delle N.A. del PAI , riferiti a tutto il territorio comunale o alle sole aree interessate dagli atti proposti all'adozione. Si ritiene che gli studi suddetti, la cui elaborazione è da riferire alle specifiche competenze professionali di ingegneri e geologi, debbano essere avviati fin dalle prime fasi di elaborazione dei contenuti degli atti di pianificazione, compresa la procedura di VAS."*
 - ARPAS nota ns. prot. n. 1820 del 26/01/2017 che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. Si riporta in estrema sintesi il parere conclusivo: *"si osserva che gli interventi previsti dal Piano Particolareggiato possono mostrare, sulle componenti ambientali, impatti derivanti dalla fase esecutiva degli interventi, individuabili e ove possibili mitigabili attraverso l'uso di tecniche di attenuazione e buone pratiche nell'esercizio dell'attività di cantiere. Resta la necessità di verificare, da parte degli Enti preposti, le criticità che potrebbero emergere al seguito degli studi geologici e idrogeologici in corso"*;
 - RAS - S.T.O.I.CA. prot. n. 10181 del 08/03/2017 (ns. prot. n. 5472 del 09/03/2017) che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. Parere positivo con prescrizioni. Si rimanda alla nota per una lettura integrale del testo;
- All'interno del Comune di Sardara sono presenti aree perimetrate dal PAI come "HG-Pericolo di frana" con zone HG1 riguardanti il perimetro del centro di antica e prima formazione interessato dal piano attuativo oggetto della presente

valutazione;

- Al momento come descritto dal rapporto preliminare sono in fase di approvazione da parte dell'ADIS gli studi di cui all'art.8 c.2 delle N.A. del PAI estesi all'intero territorio comunale, anche al fine di consentire all'autorità proponente di valutare l'inserimento delle indicazioni di detti studi all'interno della pianificazione urbanistica del territorio;
- Dallo studio a completamento delle aree perimetrate dal PAI vigente, si evincono anche aree a pericolosità idraulica che però non interessano il centro matrice.
- il piano attuativo si inserisce all'interno di un piano urbanistico comunale non ancora sottoposto a VAS e non contiene attualmente opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa.
- Gli obiettivi del Piano attuativo sono coerenti con obiettivi di sostenibilità dell'ambiente costruito e si inseriscono coerentemente all'interno della più ampia disciplina generale di tutela e salvaguardia dell'edificato storico del centro urbano dettata dal Piano paesaggistico regionale (P.P.R.);
- a seguito dell'analisi del rapporto preliminare ambientale, dei contributi pervenuti dai "soggetti competenti in materia ambientale", valutata la portata dei potenziali impatti ambientali riconducibili all'attuazione del piano in esame, non si ritiene di assoggettare il piano alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) descritta negli art.13-18 del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii;

Visti:

- l'art. 21 della L.R. n. 45/1989, che definisce gli strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale (PUC) e l'art. 20 della stessa legge che regola la procedura di formazione, adozione ed approvazione del piano urbanistico comunale e intercomunale e delle sue varianti;
- la nota n. 27359 del 14 maggio 2012 della R.A.S. - Direzione Generale della pianificazione urbanistica e territoriale e della vigilanza edilizia, con cui si comunica che, oltre all'approvazione ex art. 9 della L.R. 28/1998, i piani particolareggiati dei centri di antica formazione sono, in ogni caso, sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica secondo quanto stabilito dalle linee guida per la valutazione ambientale strategica dei piani urbanistici comunali di cui alla D.G.R n. 44/51 del 14 dicembre 2010;
- il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.), approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 5 Settembre 2006;
- le Norme di attuazione del piano per l'assetto idrogeologico (PAI) della Regione Sardegna e in particolare l'articolo 8 "Indirizzi per la pianificazione urbanistica e per l'uso di aree di costa";
- il piano urbanistico provinciale redatto dalla ex provincia del Medio Campidano;
- l'art. 12 del D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 23 Aprile 2015, n.8;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- la Legge Regionale n. 2 del 04/02/2016;

DETERMINA


Per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. l'esclusione dalla procedura di VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., del "Piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione" del Comune di Sardara, in quanto trattasi di piano attuativo in adeguamento alle prescrizioni del P.P.R. volto al perseguimento della sostenibilità ambientale dell'ambiente costruito e alla tutela, salvaguardia e valorizzazione dei tessuti di prima e antica formazione.
2. che in sede di verifica di assoggettabilità a VAS, non sia opportuno richiedere e analizzare gli studi di cui all'Art.8 in quanto trattasi di fase preliminare all'avvio della valutazione strategica di cui all'art. 13 e seguenti del Dlgs n. 152/06 e ss.mm.ii. Qualora in sede di definizione degli studi di compatibilità idraulica e geologica e geotecnica redatti in conformità all'art.8 delle NTA del PAI emergessero interventi pianificatori capaci di produrre effetti ambientali significativi non analizzati in questa sede e tali da disattendere le previsioni di piano così come descritte nel rapporto preliminare e negli elaborati di piano presentati dovrà effettuarsi un nuovo procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS;
3. Di disporre che il Comune di Sardara a seguito dell'aggiornamento degli elaborati grafici depositati per l'avvio della valutazione in oggetto, con le informazioni e le analisi di dettaglio provenienti dalla nuova cartografia numerica fotogrammetrica e D.B. topografico che l'autorità proponete si accinge a realizzare, comunichi alla scrivente autorità competente il permanere delle previsioni di piano e degli effetti ambientali previsti per tutte le componenti ambientali analizzate nel rapporto preliminare unitamente all'eventuale aggiornamento dei dati piani volumetrici del piano attuativo, redigendo opportune comparazioni qualora questi risultino variati;
4. Di disporre che il Comune di Sardara in qualità di autorità procedente tenga informata la scrivente autorità competente sulle fasi di adozione e approvazione del piano, informando compiutamente circa i risultati e gli effetti di eventuali nuove previsioni di piano e/o modifiche che dovessero verificarsi durante il proseguo dell'iter di redazione e approvazione del piano ivi compreso l'inoltro per opportuna conoscenza di note e/o relazioni istruttorie effettuate da tutti i soggetti coinvolti nel processo di approvazione del piano e della documentazione tecnica e cartografica degli studi redatti in conformità all'art.8 delle NTA del PAI;
5. Di condizionare l'esclusione dalla procedura di VAS del piano attuativo di cui al punto 1, al rispetto delle prescrizioni seguenti:
 - a. Il comune di Sardara in qualità di autorità procedente dovrà impegnarsi all'Attivazione di azioni di monitoraggio degli effetti ambientali derivanti dall'attuazione del piano comunicando all'autorità competente il soggetto e la struttura responsabile della ricezione, archiviazione e catalogazione di tali dati anche al fine di dividerne la tipologia e le modalità di acquisizione;
 - b. In sede di attuazione degli interventi edilizi realizzabili secondo le previsioni di piano, dovranno essere osservate le prescrizioni sui rifiuti da costruzione e demolizione secondo quanto previsto dal D.Lgs n.152/06 e ss.mm.ii. I dati sulla produzione di rifiuti edili con particolare riferimento a quelli riguardanti la rimozione di strutture e manufatti contenenti cemento amianto dovranno essere catalogati ad opera del Comune di Sardara per ogni intervento edilizio realizzato a partire dall'entrata in vigore del presente piano. I dati così raccolti dovranno confluire all'interno delle azioni di monitoraggio previste dall'art. 18 del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii. per l'adeguamento del PUC al P.P.R.;
 - c. in sede di attuazione degli interventi edilizi si osservino le prescrizioni contenute nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161 Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo; I dati così raccolti dovranno confluire all'interno delle azioni di monitoraggio previste dall'art. 18 del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii. per l'adeguamento del PUC al P.P.R.;
 - d. Sebbene limitati dalle azioni di piano proposte, altri dati utili ai fini del monitoraggio degli effetti ambientali derivanti dall'attuazione del Piano potrebbero essere quelli previsti dall'art. 37 della Legge Regionale n. 8 del 23 aprile 2015, che detta gli obblighi, in capo alle amministrazioni comunali, di monitoraggio degli interventi e delle

- trasformazioni urbanistiche ed edilizie nel territorio in funzione degli incrementi volumetrici attuati. Fermo restando che tali dati dovranno comunque confluire nelle azioni di monitoraggio della più ampia VAS del PUC, si prescrive sin da ora di catalogarli se pertinenti e riguardanti le azioni previste dal piano particolareggiato in oggetto;
- e. Il piano dovrà integrare quanto contenuto nelle osservazioni della nota A.D.I.S. prot. n. 12635 DEL 28/12/2016 (ns. prot. n. 2411 del 28/12/2016) che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - f. Il piano dovrà recepire quanto contenuto nelle osservazioni della nota ARPAS ns. prot. n. 1820 del 26/01/2017 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - g. Il Comune di Sardara dovrà attenersi alle prescrizioni contenute nella nota di osservazioni S.T.O.I.CA. prot. n. 10181 del 08/03/2017 (ns. prot. n. 5472 del 09/03/2017) che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. Di disporre che a seguito dell'approvazione definitiva del piano particolareggiato, l'autorità procedente proceda all'invio alla scrivente autorità competente degli atti e degli elaborati finali del piano approvato in formato cartaceo e digitale (pdf Shp e dwg);
 7. Di vincolare il presente provvedimento di non assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del "Piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione" del Comune di Sardara di cui all'oggetto al permanere delle linee di indirizzo e delle previsioni di Piano così come contenute negli elaborati tecnici e cartografici presentati a supporto del presente parere motivato. Le eventuali modifiche apportate al Piano in sede di approvazione definitiva che determinino un cambiamento alle previsioni ed alle linee d'indirizzo di Piano o che possano creare impatti sulle componenti esaminate nel Rapporto Preliminare, determinerà l'avvio di un nuovo procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;
 8. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Sardara, al fine di consentire la prosecuzione del procedimento di costituzione ed approvazione dello strumento di pianificazione urbanistica;
 9. di precisare che l'esclusione dalla procedura di VAS non assolve gli adempimenti di cui all'art. 8 delle NTA del PAI, che prevede indipendentemente dall'esistenza di aree perimetrate dal PAI, di appositi studi di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica, estesi alle aree interessate all'adozione e aventi la finalità di valutazione delle possibili alterazioni dei regimi idraulici e della stabilità dei versanti collegati alle nuove previsioni di uso del territorio, con particolare riguardo ai progetti di insediamenti residenziali, produttivi, di servizi, di infrastrutture.
 10. di dare atto che l'esclusione dalla procedura di VAS non assolve a quanto eventualmente richiesto in precedenza o in futuro dagli altri Enti e dai soggetti competenti in materia ambientale;
 11. di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione prevista dalle norme vigenti e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
 12. di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio provinciale e di diffondere il medesimo mediante pubblicazione sul sito web istituzionale alla voce Valutazione Ambientale strategica;
 13. di disporre che il Comune di Sardara in qualità di Autorità procedente, provveda alla pubblicazione nel proprio sito web del presente provvedimento di verifica di assoggettabilità ed esclusione condizionata delle successive fasi della procedura di VAS.

14. Di trasmettere per opportuna conoscenza ai soggetti competenti in materia ambientale invitati a partecipare al procedimento copia del presente provvedimento;
15. di dare atto che Il presente provvedimento non presenta implicazioni di carattere contabile.
16. Di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni;

Il Dirigente
Dott. Ing. Fulvio Bordignon



Allegati:

- A.D.I.S. nota di osservazioni prot. n. 12635 DEL 28/12/2016 (ns. prot. n. 2411 del 28/12/2016);
- S.T.O.I.CA. nota di osservazioni prot. n. 10181 DEL 08/03/2017 (ns. prot. n. 5472 del 09/03/2017);
- ARPAS nota di osservazioni ns. prot. n. 1820 del 26/01/2017;